

Regolamento sul divieto di marketing di determinati prodotti alimentari rivolto in particolare ai bambini

Base giuridica: adottato con regio decreto del 25 aprile 2025 a norma della sezione 3, secondo comma, della sezione 10, terzo comma, e della sezione 23, primo comma, della legge n. 124 del 19 dicembre 2003 sulla produzione e la sicurezza degli alimenti, ecc.

(La presente è una traduzione non ufficiale della versione norvegese del regolamento ed è fornita a titolo puramente informativo)

Sezione 1. Scopo

L'obiettivo del presente regolamento è quello di promuovere la salute attraverso la prevenzione di problemi e patologie legati all'alimentazione nella popolazione, proteggendo i bambini dal marketing indesiderato relativo alla salute.

Sezione 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a chiunque produca, trasformi e distribuisca, venda o commercializzi prodotti alimentari. Sono esclusi i fornitori di servizi della società dell'informazione, i servizi di piattaforme per la condivisione di video e i media controllati dagli editori, compresi i fornitori di servizi televisivi e audiovisivi a richiesta.

Il presente regolamento si applica alla Norvegia, comprese le isole Svalbard.

Sezione 3 Definizioni

Nel presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a. "bambini": minori di 18 anni;
- b. "marketing": qualsiasi forma di comunicazione o azione a fini di marketing. L'ambito di applicazione del marketing esiste se l'obiettivo della comunicazione o dell'azione è quello di promuovere le vendite ai consumatori;
- c. "sponsorizzazione": qualsiasi forma di contributo pubblico o privato a un evento, un'impresa o una persona con lo scopo di promuovere la vendita di prodotti ai consumatori.

Sezione 4. Divieto di marketing

È vietato il marketing dei prodotti di cui all'allegato I, in particolare quello rivolto ai bambini. Indipendentemente dal fatto che sia in particolare rivolto ai bambini, il marketing di tali prodotti non avviene in modo da incoraggiare gli adulti ad acquistare i prodotti per i bambini.

Il seguente marketing dei prodotti di cui all'allegato I è sempre considerato rivolto in particolare ai bambini:

- a. pubblicità nei cinema in relazione a film rivolti specificamente a bambini di età inferiore ai 13 anni e che iniziano prima delle 18:30;
- b. concorsi con un limite di età inferiore ai 18 anni;
- c. distribuzione di degustazioni e campioni ai bambini.

Nel valutare se altri tipi di marketing dei prodotti di cui all'allegato I siano in particolare rivolti ai bambini, si deve effettuare una valutazione globale in cui possono essere presi in considerazione i seguenti elementi:

- a. se il prodotto è principalmente consumato da o piace particolarmente ai bambini;
- b. se il marketing ha una forma di presentazione, contenuto o design che può attrarre particolarmente i bambini, ad esempio a causa del linguaggio, dei colori, degli effetti, dell'uso di immagini, animazioni o personaggi di cartoni animati;
- c. ora e luogo del marketing;
- d. se sono coinvolti bambini o persone che possono piacere particolarmente ai bambini;
- e. l'uso di regali, giocattoli, buoni, sconti, oggetti da collezione, concorsi o giochi che possono piacere particolarmente ai bambini.

Sezione 5 Esenzioni dal divieto di marketing

È consentito il seguente marketing:

- a. sponsorizzazione a fini non lucrativi, ad eccezione dei contributi con prodotti delle categorie di alimenti da 1 a 5 di cui all'allegato I;
- b. uso del nome e dei marchi dello sponsor, ad eccezione dei marchi che si applicano a prodotti specifici di cui all'allegato I;
- c. il design del prodotto;
- d. imballaggio e confezione;
- e. esposizione ordinaria dei prodotti presso il punto vendita;
- f. informazioni misurate sui prodotti sui siti web e in relazione al punto vendita.

Sezione 6 Supervisione e denunce

La direzione norvegese per la Salute esercita la supervisione e può adottare le decisioni necessarie per attuare le disposizioni del presente regolamento, cfr. sezione 23 della legge sui prodotti alimentari.

Il Consiglio per il commercio esamina i ricorsi contro le decisioni della direzione per la Salute ai sensi del presente regolamento. Le norme procedurali stabilite nella legge sul controllo della commercializzazione o ai sensi della stessa si applicano al trattamento dei ricorsi da parte del Consiglio per il commercio, nella misura in cui siano appropriate.

Sezione 7 Rettifiche e sanzioni pecuniarie

Se la direzione per la Salute constata la violazione di una qualsiasi delle disposizioni di cui alla sezione 4, la direzione può ordinare la rettifica della situazione. Allo stesso tempo, fissa un termine per la rettifica. La direzione per la Salute può ottenere conferma scritta dall'autore della violazione che la situazione illegale è cessata.

Contestualmente all'ordine di rettifica, la direzione per la Salute può imporre una sanzione pecuniaria ai sensi della sezione 26 della legge sui prodotti alimentari.

Sezione 8 Periodo transitorio

I requisiti di cui alle sezioni 4 e 5 del presente regolamento non si applicano agli stabilimenti di cui alla sezione 2, primo paragrafo, prima del 25 ottobre 2025.

Sezione 9 *Entrata in vigore*

Il regolamento entra in vigore il 25 aprile 2025.

Allegato I al regolamento sul divieto di marketing di determinati prodotti alimentari rivolto in particolare ai bambini

Per "zuccheri" si intende la definizione di zuccheri contenuta nel regolamento (UE) n. 1497 del 28 novembre 2014 relativo alle informazioni sugli alimenti per i consumatori (regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti), sezione 1, che attua il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, allegato I, definizioni specifiche n. 8.

Per "zuccheri aggiunti" si intende la definizione di zuccheri aggiunti di cui alla sezione 2, lettera i), del regolamento del 18 febbraio 2015, n. 139, sull'etichettatura facoltativa dei prodotti alimentari con il logo "keyhole" (regolamento sul logo "keyhole").

Per "edulcoranti" si intendono gli edulcoranti menzionati nel regolamento del 6 giugno 2011 n. 668 sugli additivi alimentari, sezione 1, che attua il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari, allegato II, elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e relative condizioni d'uso, parte B, elenco 2.

Categorie di prodotti alimentari e bevande	Tipi di prodotti inclusi nelle diverse categorie di prodotti alimentari e bevande ed esempi	Prodotti coperti/soglie (indicate per 100 g/100 ml di prodotto pronto al consumo)
1. Cioccolato e dolci, barrette energetiche e guarnizioni/creme spalmabili dolci e dolci	Cioccolato e dolci, tra cui: <ul style="list-style-type: none">- cioccolato e altri prodotti al cioccolato, tra cui cioccolato fondente e bianco e dolci- dolci senza cacao, tra cui gelatine, caramelle dure, gomme da masticare, pastiglie, caramelle morbide, liquirizia, dolci al marzapane Barrette energetiche, tra cui: <ul style="list-style-type: none">- barrette di frutti a guscio, barrette proteiche e barrette di granola e cereali Guarnizioni/creme spalmabili dolci, tra cui: <ul style="list-style-type: none">- creme spalmabili al miele e al cioccolato, creme spalmabili/burri a base di frutti a guscio dolci e altre guarnizioni/creme spalmabili altrettanto dolci	Tutti i prodotti sono inclusi

	<ul style="list-style-type: none"> - confetture/marmellate, primost (formaggio con siero di latte dolce e morbido) e brunost con aggiunta di zuccheri o edulcoranti (artificiali) <p>Dolci, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budini, dolci alla crema, gelatine, composte e mousse al cioccolato 	
2. Torte, biscotti e altre paste dolci e/o grasse	<p>Torte, biscotti e altre paste dolci e/o grasse, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - torte, dolcetti, biscotti e prodotti da forno come pane dolce, muffin, crostate, paste, cornetti, ciambelle, cialde dolci e frittelle - miscele secche per la produzione di torte, miscele di farine, pastelle e impasti per tali prodotti 	Tutti i prodotti sono inclusi
3. Snack	<p>Popcorn</p> <p>Frutti a guscio salati e mix di frutti a guscio salati, anche contenenti frutta</p> <p>Cracker salati/biscotti e brezel</p> <p>Stuzzichini, compresi</p> <ul style="list-style-type: none"> - snack di riso o mais - snack a base di impasto - snack a base di patate, verdure, frutti, bacche o cereali, compresi patatine e prodotti simili, nonché frutta secca e bacche - snack estrusi 	Tutti i prodotti sono inclusi
4. Gelati	<p>Gelati, anche contenenti cacao, tra cui</p> <ul style="list-style-type: none"> - gelati a base di panna e latte e succedanei a base vegetale, gelati a base d'acqua, gelati alla frutta, sorbetti e yogurt congelati 	Tutti i prodotti sono inclusi
5. Bevande analcoliche, energetiche, cordiale/sciroppo e simili	<p>Bevande analcoliche, energetiche, cordiale/sciroppo e simili, compresi</p> <ul style="list-style-type: none"> - tè freddo 	Tutti i prodotti sono inclusi

	<ul style="list-style-type: none"> - e altre bevande analcoliche dolci simili, quali bevande a base di frutta e bacche (gassate e non gassate) se non comprese nella categoria di bevande 6 	
6. Succhi e simili	<p>Succhi e simili, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - succhi, nettari e prodotti simili, compresi i frullati (di frutta, bacche o verdure), anche quelli ricostituiti a partire da concentrati (compresi i frullati con yogurt/latte se lo yogurt o il latte non è l'ingrediente principale) - nettari di frutta e verdure 	<ul style="list-style-type: none"> - Zuccheri aggiunti > 0 g - Edulcoranti > 0
7. Latte e bevande vegetali	<p>Latte e latte/bevande a base vegetale, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i tipi di latte e di latte/bevande a base vegetale a eccezione delle varietà fermentate, cfr. categoria di prodotti alimentari 9 - frullati - caffè e bevande a base di caffè contenenti latte o latte/bevande a base vegetale (in cui il latte oppure il latte o le bevande a base vegetale sono l'ingrediente principale), caffè freddo 	<ul style="list-style-type: none"> - Zuccheri aggiunti > 0 g - Edulcoranti > 0
8. Cereali per la colazione	<p>Cereali per la prima colazione e altri cereali, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cereali, granola, muesli, miscele di porridge secco 	<ul style="list-style-type: none"> - Zuccheri > 12,5 g - Fibre alimentari < 6 g
9. Yogurt e prodotti simili	<p>Yogurt e prodotti di latte fermentato, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - yogurt, latte fermentato aromatizzato e yogurt da bere, imitazioni di yogurt a base di formaggio - compresi i prodotti composti, come gli yogurt con muesli <p>Prodotti a base vegetale fermentati e addensati e altre imitazioni di yogurt</p> <ul style="list-style-type: none"> - compresi i prodotti composti, come imitazioni di yogurt con muesli 	<ul style="list-style-type: none"> - Grassi > 3 g - Zuccheri > 10 g - Edulcoranti > 0

<p>10. Fast food e piatti composti</p>	<p>Fast food e piatti composti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fast food: cibo prontamente disponibile che viene venduto completamente preparato, possibilmente riscaldato e confezionato. Comprende pizza e spuntini a base di pizza; panini e involtini; hamburger in pane; piatti con salsicce; patatine fritte; piatti a base di pasta, insalate pronte; pasti pronti composti da una combinazione di carboidrati e verdure o carne/pesce/legumi, o tutti e tre insieme; zuppe; porridge (pronti). Include i singoli componenti dei fast food (ad esempio, patatine fritte e crocchette di pollo). Ogni prodotto incluso nel menu di un fast food deve soddisfare i criteri per la categoria di prodotti alimentari/bevande pertinenti in questa tabella. - Piatti composti: piatti composti pronti da mangiare, congelati, refrigerati o in scatola (ad esempio, venduti nei negozi di alimentari). Comprende pizza e spuntini a base di pizza; panini e involtini; piatti a base di pasta pronti, stufati, zuppe, porridge e insalate; pasti pronti composti da una combinazione di carboidrati e verdure o carne/pesce/legumi, o tutti e tre insieme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Energia > 950 kJ (225 kcal) - Grassi saturi > 4 g - Sale > 1 g
---	--	---